

**AVVISO PUBBLICO DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE VINCOLANTI
IRREVOCABILI DI ACQUISTO DI COMPLESSI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DI ATAF SpA**

Premesse

1. ATAF SpA (di seguito “**ATAF**” o “**Società**”), con sede legale in Firenze, Via dei Mille n. 115 (C.F. 80016730485 – P.IVA 01451500480), è una società interamente posseduta dagli enti locali dell’area metropolitana fiorentina, in cui il Comune di Firenze detiene l’82,18% del capitale sociale.
2. Con delibera dell’Assemblea sociale di ATAF in data 12 luglio 2017 (di seguito, la “**Delibera dell’Assemblea di ATAF**”), veniva deciso di disporre la vendita di tutti gli immobili di proprietà della società meglio descritti nel prosieguo del presente avviso pubblico di gara e nei relativi allegati (di seguito, il “**Complesso immobiliare**”), e, precisamente:
 - a) gli immobili posti in Firenze, viale XI Agosto n. 84, n. 86 e n. 106 (“**Immobili di Viale XI Agosto**”);
 - b) gli immobili posti in Firenze, Viale dei Mille n. 113 e n. 115 (“**Immobili di Viale dei Mille**”);
 - c) gli immobili posti in Firenze, Via Pratese n. 101, n. 103 e n. 105 (“**Immobili di Via Pratese**”);
 - d) gli immobili posti in Firenze, Via Michelacci n. 209 e n. 209b (“**Immobili di Via Michelacci**”).
3. Nella stessa Delibera dell’Assemblea di ATAF veniva dato mandato all’Amministratore Unico di ATAF di dare attuazione alla delibera e quindi di procedere alla vendita sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi (“**Criteri e Principi Direttivi**”):
 - a) individuazione dell’acquirente attraverso una procedura competitiva con preventiva pubblicazione di un avviso pubblico, con la massima garanzia di trasparenza e imparzialità;
 - b) vendita del Complesso Immobiliare in modo unitario e non frazionato;
 - c) determinazione del prezzo minimo di vendita del Complesso Immobiliare sulla base di perizia di stima appositamente redatta;
 - d) termine della procedura con la sottoscrizione del contratto di vendita ed il pagamento del relativo prezzo entro la data del 15 novembre 2017.
4. La Delibera dell’Assemblea di ATAF si pone anche come attuazione di varie deliberazioni dell’organo statutariamente competente degli Enti Locali soci di ATAF, con le quali è stato sostanzialmente individuato il ruolo non strategico della partecipazione degli enti locali in ATAF e l’esigenza della

liquidazione della società e/o della dismissione della partecipazione dell'ente locale e/o degli assets della società.

5. Il valore degli immobili compresi nel Complesso Immobiliare posto in vendita è stato determinato da apposita perizia di stima redatta dalla società Praxi S.p.a..
6. In attuazione della Delibera dell'Assemblea di ATAF, con determina dell'Amministratore Unico di ATAF in data 19 luglio 2017:

- a) veniva deciso di dare avvio alla procedura competitiva per la presentazione di proposte vincolanti e irrevocabili di acquisto del Complesso Immobiliare ("**Procedura**"), sulla base dei Criteri e Principi Direttivi ed al prezzo a base d'asta di Euro 38.840.000,00 (euro trentottomilionitocentoquarantamila/00) ("**Prezzo a Base della Procedura**");
- b) di approvare il presente avviso pubblico ("**Avviso Pubblico**");
- c) di dare incarico allo Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con studio in Firenze, via Giorgio La Pira n. 17 ("**Consulente**"), di espletare, per conto di ATAF, tutte le attività operative della Procedura, anche nei confronti dei partecipanti alla stessa nonché degli altri soggetti o amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nella Procedura, sotto la supervisione ed il controllo dell'Amministratore Unico di ATAF.

7. ATAF, con la pubblicazione del presente Avviso Pubblico, intende avviare la Procedura.

Quanto sopra premesso, si

AVVISA

che i soggetti interessati all'acquisto del Complesso Immobiliare dovranno presentare proposte vincolanti e irrevocabili di acquisto ("**Proposta di Acquisto**") entro il termine, secondo le modalità, i patti, le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Avviso Pubblico e qui di seguito precisate; termine, modalità, patti, condizioni e prescrizioni che i partecipanti alla Procedura ("**Concorrenti**"), con la presentazione della Proposta di Acquisto, dichiarano di avere pienamente conosciuto ed accettato, così come dichiarano di avere pienamente conosciuto ed accettato quant'altro previsto dal presente Avviso Pubblico, nonché tutta la documentazione richiamata dal presente Avviso Pubblico o messa a disposizione da ATAF nel corso della Procedura ("**Documenti della Procedura**").

Art. 1 - Definizioni

- 1.1. Ai fini della Procedura i sotto indicati termini o locuzioni avranno il seguente significato:

- **Accordo di Riservatezza**, l'accordo che deve essere sottoscritto dai Soggetti Interessati per poter prendere in consegna i Documenti della Procedura, con il quale si impegnano a mantenere riservato il contenuto dei Documenti acquisiti;

- **Acquirente o Parte Acquirente**, il soggetto che, resosi Aggiudicatario della Procedura, è obbligato alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita, avente ad oggetto l'acquisto della proprietà del Complesso Immobiliare nonché il trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF, e che sarà quindi parte contrattuale dello stesso;
- **Aggiudicatario e Aggiudicazione Definitiva**, l'aggiudicatario della Procedura e l'atto del competente organo di ATAF di individuazione dell'Aggiudicatario;
- **Aggiudicatario Provvisorio e Aggiudicazione Provvisoria**, l'aggiudicatario provvisoriamente individuato dalla Commissione e l'atto della Commissione di individuazione dell'Aggiudicatario Provvisorio;
- **ATAF**, la società che promuove la presente Procedura per la vendita del Complesso Immobiliare di cui è attualmente proprietaria;
- **Autorizzazione all'Alienazione**, l'autorizzazione rilasciata da parte della Città Metropolitana di Firenze all'alienazione dell'Immobile di Viale XI Agosto;
- **Avviso Pubblico**, il presente avviso con la pubblicazione del quale ATAF intende avviare la Procedura competitiva per la presentazione di proposte vincolanti e irrevocabili di acquisto della proprietà del Complesso Immobiliare nonché di trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF;
- **Fidejussione**, la fidejussione bancaria per un importo del 4% (quattro per cento) del Prezzo a Base della Procedura a garanzia della sottoscrizione del Contratto di Compravendita e del pagamento del Prezzo offerto;
- **Complesso Immobiliare**, tutti gli immobili di proprietà di ATAF meglio descritti nel prosieguo del presente avviso pubblico di gara e nei relativi allegati, comprensivi delle aree detenute a titolo precario da ATAF, e, precisamente:
 - a) gli immobili posti in Firenze, viale XI Agosto n. 84, n. 86 e n. 106 ("**Immobili di Viale XI Agosto**");
 - b) gli immobili posti in Firenze, Viale dei Mille n. 113 e n. 115 ("**Immobili di Viale dei Mille**");
 - c) gli immobili posti in Firenze, Via Pratese n. 101, n. 103 e n. 105 ("**Immobili di Via Pratese**");
 - d) gli immobili posti in Firenze, Via Michelacci n. 209 e n. 209b ("**Immobili di Via Michelacci**");
- **Concorrenti**, i soggetti interessati all'acquisto del Complesso Immobiliare che partecipano alla Procedura;

- **Conduttore o Conduttori**, i soggetti che attualmente conducono in locazione immobili facenti parte del Complesso Immobiliare in forza di Contratti di Locazione;
- **Consulente di ATAF**, lo Studio Legale Luca Capecci e Associati, con studio in Firenze, via Giorgio La Pira n. 17, che ha ricevuto l'incarico di espletare, per conto di ATAF, tutte le attività operative della Procedura;
- **Contratto di Comodato o Contratti di Comodato**, i contratti di comodato aventi ad oggetto immobili facenti parte del Complesso Immobiliare, sottoscritti da ATAF con la società ATAF Gestioni S.r.l. ("**Contratto di Comodato con ATAF Gestioni**"), con il Circolo Ricreativo Culturale Autoferrotranvieri C.R.A.L. ATAF cui è subentrata la società CRAL ATAF Servizi S.r.l. ("**Contratto di Comodato con CRAL ATAF/CRAL ATAF Servizi**") e con la società CRAL ATAF Servizi S.r.l. ("**Contratto di Comodato con CRAL ATAF Servizi**");
- **Contratto di Compravendita**, il contratto di compravendita avente ad oggetto il Complesso Immobiliare, da redigersi mediante atto pubblico ai rogiti del notaio Pasquale Marino di Firenze e da sottoscrivere entro e non oltre il 15 novembre 2017, comprensivo del trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF;
- **Contratto di Locazione o Contratti di Locazione**, i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili facenti parte del Complesso Immobiliare, sottoscritti da ATAF con la società OPI-TEC S.p.a. cui è subentrata la società Cooperativa Autotrasporti Pratese Società Cooperativa ("**Contratto di Locazione con OPI-TEC/C.A.P.**"), con la società ATAF Gestioni S.r.l. ("**Contratto di Locazione con ATAF GESTIONI**"), con la società OPI-TEC S.p.A. ("**Contratto di Locazione con OPI-TEC**") e con la società Industria Italiana Autobus S.p.A. ("**Contratto di Locazione con Industria Italiana Autobus**");
- **Contributo Pubblico**, il contributo pubblico del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del P.T.T.A. 1994/1996, che è stato erogato dalla Provincia di Firenze, sulla base della deliberazione della Regione Toscana n. 216 del 7 marzo 1995, ai sensi della legge regionale della Toscana 28 febbraio 1984, n. 14;
- **Criteri e Principi Direttivi**, i criteri e i principi decisi dalla Delibera dell'Assemblea di ATAF in base ai quali procedere alla vendita del Complesso Immobiliare;
- **Delibera dell'Assemblea di ATAF o Delibera di Vendita**, la delibera dell'Assemblea sociale di ATAF in data 12 luglio 2017 che ha disposto la vendita del Complesso Immobiliare a favore dell'Aggiudicatario;
- **Dichiarazione Attestante i Requisiti Economico Finanziari**, la dichiarazione di almeno 1 (una) banca di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

- **Documenti della Procedura**, la documentazione richiamata dal presente Avviso Pubblico o messa a disposizione da ATAF nel corso della Procedura;
- **Gara Regionale per la Gestione del TPL**, la procedura di gara indetta dalla Regione Toscana per l'affidamento del servizio di TPL;
- **Obbligo di Rispetto del Vincolo di Destinazione al TPL**, l'obbligo dell'Acquirente di rispettare il Vincolo di Destinazione al TPL;
- **Offerta Economica**, l'offerta contenente il Prezzo proposto per l'acquisto del Complesso Immobiliare;
- **Prezzo**, il prezzo proposto dal Concorrente per l'acquisto del Complesso Immobiliare contenuto nell'Offerta Economica, al netto di imposte e tributi e spese del Contratto di Compravendita, che saranno sostenuti dall'acquirente, comprensivo del trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF;
- **Prezzo a Base della Procedura**, il prezzo posto a base della Procedura è pari ad Euro 38.840.000,00 (euro trentottomilionioctocentoquarantamila/00), al netto di imposte e tributi e spese del Contratto di Compravendita, che saranno sostenuti dall'acquirente, comprensivo del trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF;
- **Procedura**, la presente procedura competitiva, avviata con la pubblicazione dell'Avviso Pubblico, per la presentazione di proposte vincolanti e irrevocabile di acquisto del Complesso Immobiliare;
- **Proposta di Acquisto**, la proposta vincolante e irrevocabile di acquisto del Complesso Immobiliare presentata da parte del Concorrente comprensiva del trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF;
- **Requisiti di Partecipazione di Carattere Generale**, i requisiti di partecipazione alla Procedura di carattere generale individuati all'articolo 18 del presente Avviso Pubblico;
- **Requisiti di Partecipazione Economico Finanziaria**, i requisiti di partecipazione alla Procedura di carattere economico finanziario individuati all'articolo 19 del presente Avviso Pubblico;
- **Relazione Ambientale**, la relazione redatta sottoscritta dal professionista Dott. Marco Vanacore contenente l'esame di profili ambientali relativi alla caratterizzazione dei terreni e delle acque di falda di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006;
- **Relazione di Due Diligence**, la relazione redatta e sottoscritta dalla società Praxi contenente la "due diligence" sotto i profili ambientali, urbanistici e catastali;
- **Relazione Tecnica**, la relazione redatta e sottoscritta dal professionista geom. Carolina Pugi contenente l'esame dei profili urbanistici e catastali;

- **Saldo**, il saldo del Prezzo;
- **Sopralluogo**, il sopralluogo presso il Complesso Immobiliare che i Soggetti Interessati devono richiedere ed effettuare per poter presentare la Proposta di Acquisto, a pena di inammissibilità;
- **Soggetti Interessati**, i soggetti interessati a presentare la Proposta di Acquisto che richiedono i Documenti della Procedura e l'effettuazione del Sopralluogo;
- **Subentro del Gestore del TPL nei Contratti di Locazione**, il subentro nei Contratti di Locazione da parte dell'aggiudicatario della Gara Regionale per la Gestione del TPL o comunque da parte del gestore del TPL che sarà individuato, in base alla legge regionale della Toscana 31.07.1998, n. 42, o sue successive modifiche o integrazioni, dall'amministrazione pubblica competente all'affidamento del TPL;
- **Trascrizione del Vincolo di Destinazione al TPL**, l'annotamento del Vincolo di Destinazione al TPL presso i registri immobiliari;
- **Trasporto Pubblico Locale** o "TPL", il servizio di trasporto pubblico locale su gomma;
- **Venditrice o Parte Venditrice**, la società ATAF S.p.a. che promuove la presente Procedura per la vendita del Complesso Immobiliare di cui è attualmente proprietaria e che sottoscriverà il Contratto di Compravendita;
- **Verifiche Successive all'Aggiudicazione Provvisoria**, le verifiche e gli adempimenti successivi all'Aggiudicazione Provvisoria;
- **Vincolo di Destinazione al TPL**, il vincolo di destinazione del Complesso Immobiliare al TPL ed alla sua utilizzazione in funzione della gestione del servizio, ai sensi della legge regionale della Toscana 31 luglio 1998, n. 42 ("Norme per il trasporto pubblico locale").

2. – Parte Venditrice

- 2.1.** La società che promuove la presente Procedura per la vendita del Complesso Immobiliare di cui è attualmente proprietaria è ATAF SpA, con sede legale in Firenze, Via dei Mille n. 115, (C.F. 80016730485 – P.IVA 01451500480), società interamente posseduta dagli enti locali dell'area metropolitana fiorentina, in cui il Comune di Firenze detiene l'82,18% del capitale sociale.

3. – Oggetto della Procedura

- 3.1** La presente Procedura ha ad oggetto la compravendita dei seguenti immobili, tutti, nel loro complesso, indicati come il "**Complesso immobiliare**":

- a) gli immobili posti in Firenze, viale XI Agosto n. 84, n. 86 e n. 106, costituiti dal complesso adibito a deposito per gli autobus e palazzina uffici-officina, con spazi esterni utilizzati per il rimessaggio e per gli impianti necessari al lavaggio ed al rifornimento degli autobus, e

composto da un principale corpo di fabbrica ad uso “deposito-officina ed uffici” che si sviluppa su due piani fuori terra, da un piccolo edificio utilizzato per “attività di servizio/portineria”, da due tettoie e da un ampio piazzale esclusivo destinato a parcheggio, manovra ed attività di rifornimento-lavaggio, per un’Area Totale Lorda di 12.813 mq (superficie lotto catastale), di cui 814 mq di area coperta, 9.236 mq di piazzali e spazi di manovra, 580 mq di parcheggio, 2.015 mq di aree a verde e piantumazioni, 18 mq di tettoia/pensilina adiacente l’edificio principale e 150 mq di tettoie per il rifornimento-lavaggio autobus, per un Volume Totale di 5.880 mc circa; meglio descritti nella Relazione Tecnica (“**Immobili di Viale XI Agosto**”);

- b) gli immobili posti in Firenze, Viale dei Mille n. 113 e n. 115, costituiti dal complesso composto da due unità immobiliari distinte: la prima unità ad uso “deposito e manutenzione autobus-officina ed uffici”, con ingressi da Viale dei Mille n. 115, 113, 113/A, 113/B, 117, 119 e da Via Antonio Pacinotti n. 1, è composta da quattro edifici distinti che si sviluppano su tre piani fuori terra (oltre soppalco) ed un piano Seminterrato, per un’Area Totale Lorda di 15.478 mq (superficie lotto catastale), di cui 6.617 mq di area coperta, 581 mq di tettoie e 8.280 mq di piazzali e spazi di manovra, per una Superficie Utile complessiva di circa 10.655 mq e per un Volume Totale di 51.580 mc circa; l’altra unità ad uso “ricreativo ed uffici”, con ingresso da Via Antonio Pacinotti n° 1/A, è composto da un unico edificio che si sviluppa su due piani fuori terra, per un’Area Totale Lorda di 429 mq di cui 5 mq di tettoia, per una Superficie Utile complessiva di circa 345 mq; meglio descritti nella Relazione Tecnica (“**Immobili di Viale dei Mille**”);
- c) gli immobili posti in Firenze, Via Pratese n. 101, n. 103 e n. 105, costituiti dal complesso immobiliare, ad uso “deposito e manutenzione autobus-officina ed uffici, con accesso dal numero civico 101, 103 e 105 di Via Pratese, e composto da un corpo di fabbrica principale che si articola su due piani fuori terra ed un piano interrato, destinato ad uffici-mensa al piano primo (che comprende solo l’ala Nord-Est dell’edificio), ad officina, spogliatoi ed uffici al piano terreno e magazzini-depositi di materiali vari al piano interrato e da altri corpi di fabbrica (Locali Tecnici, Rifornimento, Lavaggio, Guardiola/Portineria, area Cabina Metano) posti sul piazzale esclusivo, per un’Area Totale Lorda di 22.146 mq (superficie lotto catastale), di cui 5.160 mq di area coperta, 961 mq di tettoie, 68 mq di area esterna cabina metano e 15.957 mq di piazzale-spazi di manovra e area a parcheggio, per una Superficie Utile complessiva di circa 11.056 mq e per un Volume Totale di 53.600 mc circa; meglio descritti nella Relazione Tecnica (“**Immobili di Via Pratese**”);
- d) gli immobili posti in Firenze, Via Michelacci n. 209 e n. 209b, costituiti dal complesso immobiliare adibito a deposito-rimessaggio degli autobus, e composto da un ampio piazzale esclusivo destinato a deposito-rimessaggio, da una tettoia ed un manufatto interrato

destinato a “Vasca Antincendio e Locali Tecnici” e si sviluppa su un’Area Totale Lorda di 13.872 mq (superficie lotto catastale), di cui 204 mq di tettoia, 93 mq di Vasca antincendio/Locali tecnici interrati, 1.575 mq di area a verde, 11.850 mq di piazzale e superficie rimanente di ingombro muro/recinzione; meglio descritti nella Relazione Tecnica (“**Immobili di Via Michelacci**”).

Del predetto Complesso Immobiliare ATAF trasferisce l’intera piena proprietà ad eccezione della seguente particella n. 2209 del Foglio di Mappa n. 29 del N.C.T. del Comune di Firenze, compresa negli Immobili di Via Michelacci, meglio descritta nella Relazione Tecnica, rispetto alla quale ATAF trasferisce soltanto la quota di 2/3 (due terzi) di piena proprietà.

3.2 La presente Procedura ha inoltre ad oggetto il trasferimento del possesso delle seguenti aree, attualmente detenute a titolo precario da ATAF, meglio descritte nella Relazione Tecnica:

- a) negli Immobili di Viale 11 Agosto, aree rappresentate dalle seguenti particelle:
 - Particella n. 2587 del Foglio 20 (Area Urbana di 575 mq) di Proprietà R.F.I. SPA;
 - Particella n. 2588 del Foglio 20 (Area Urbana di 5 mq) di Proprietà R.F.I. SPA;
 - Particella n. 420 del Foglio 20 (Area Urbana di 400 mq) di Proprietà Comune di Firenze.
 - Porzione Particella n. 331 del Foglio 20 “Relitto Stradale-Terreno di nuova formazione per scorporo da strade ed acque”, adiacente la ex Strada Vicinale “Via di Collodi”.
 - Porzione ex Strada Vicinale “Via di Collodi”, adiacente la Particella n. 420 e Particella n. 2587 del Foglio 20.
- b) negli Immobili di Via Pratesi: un’area asfaltata ad uso deposito rappresentata dalla Particella n. 2989 del Foglio 29 (Area Urbana di 898 mq) di Proprietà R.F.I. SPA;
- c) negli Immobili di Via Michelacci, un’area rappresentata dalla Particella n. 2209 del Foglio 29 (Seminativo Arboreo, Classe 2, Superficie 180mq, R.D. 0,82 e R.A. 0,33) di Proprietà Ataf per la quota di 2/3 e di Proprietà Scaffai Fernando per la quota di 1/3.

3.3 Non rientra fra i beni compresi nel Complesso Immobiliare oggetto della Procedura, e quindi non costituirà oggetto di trasferimento, né a titolo di proprietà né a titolo di possesso, la Particella n. 2992 del Foglio 29 posta in Firenze, via Michelacci.

4. – Prezzo a Base della Procedura e criterio di aggiudicazione del prezzo più alto.

4.1 Il prezzo posto a base della Procedura è pari ad Euro 38.840.000,00 (euro trentottomilionionottocentoquarantamila/00) (“**Prezzo a Base della Procedura**”), al netto di imposte e tributi che, al pari delle spese del Contratto di Compravendita, dovranno essere sostenute dalla Parte Acquirente.

- 4.2** La cessione sarà effettuata con l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che, a seconda della natura dell'Aggiudicatario, sarà al 22% o con l'applicazione del c.d. "reverse charge" ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972.
- 4.3** ATAF aggiudicherà la Procedura secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più alto, cioè a favore del Concorrente che presenterà la Proposta di Acquisto vincolante e irrevocabile del Complesso Immobiliare per il Prezzo più elevato rispetto al Prezzo a Base della Procedura.
- 4.4** Non sono ammesse, e il Concorrente che le avrà presentate sarà escluso dalla Procedura, proposte di acquisto ad un prezzo inferiore rispetto al Prezzo a Base della Procedura, proposte condizionate o proposte che prevedano l'acquisto soltanto di una parte del Complesso Immobiliare.
- 4.5** Nel caso di Offerte Economiche di pari importo, ATAF chiederà a ciascuno dei proponenti di migliorare la propria Offerta Economica ed aggiudicherà a favore del Concorrente che avrà proposto il maggior aumento di prezzo; la stessa procedura sarà seguita nell'ipotesi in cui anche gli ulteriori aumenti di prezzo siano di pari importo, fintanto che non si arriverà ad un'Offerta Economica migliore rispetto all'altra. In caso di mancata presentazione di offerte migliorative, si procederà a sorteggio pubblico tra le Offerte Economiche di eguale importo.
- 4.6** Il Prezzo sarà versato – con valuta e disponibilità immediata – alla Parte Venditrice contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita ("**Contratto di Compravendita**"), da redigersi mediante atto pubblico ai rogiti del notaio Pasquale Marino di Firenze, entro e non oltre il 15 novembre 2017.
- 4.7** I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente all'uopo indicato dalla Parte Venditrice mediante istruzioni scritte irrevocabili di pagamento.

5. – Vincolo di destinazione al servizio di TPL ai sensi della legge regionale della Toscana 31.07.1998, n. 42.

- 5.1** Gli Immobili componenti il Complesso Immobiliare come precisati nella dichiarazione di ATAF allegata alla lettera prot. n. 0158 in data 17.01.2014 inviata alla Regione Toscana, rientrano nella categoria degli "impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio" di trasporto pubblico locale ("**TPL**"), e costituiscono pertanto, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale della Toscana 31 luglio 1998, n. 42 ("Norme per il trasporto pubblico locale") beni strumentali al TPL, sottoposti conseguentemente ad un vincolo di destinazione al TPL ed alla sua utilizzazione in funzione della gestione del servizio ("**Vincolo di Destinazione al TPL**"), per i quali sussiste l'obbligo di acquisizione per l'aggiudicatario della gara per la gestione del TPL, con "trasferimento a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell'ente competente", ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della citata legge regionale della Toscana 31 luglio 1998, n. 42 ("Norme per il trasporto pubblico locale").

- 5.2** Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 5, e dell'art. 30, comma 1, della citata legge regionale, ATAF ha individuato, con espressa dichiarazione allegata alla lettera prot. 0158 in data 17.01.2014 inviata alla Regione Toscana, i beni del Complesso Immobiliare rientranti nella categoria degli "impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio" di trasporto pubblico locale, precisando di voler mettere a disposizione dell'aggiudicatario della Gara Regionale per la Gestione del TPL i predetti beni "a titolo di locazione", e, cioè, alle condizioni contenute nei Contratti di Locazione.

6. – Vincolo di destinazione al TPL ai sensi della normativa sull'erogazione di contributi pubblici.

- 6.1** Per la realizzazione degli Immobili di Viale XI Agosto, ATAF ha beneficiato di un contributo pubblico del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del P.T.T.A. 1994/1996, che è stato erogato dalla Provincia di Firenze, sulla base della deliberazione della Regione Toscana n. 216 del 7 marzo 1995, ai sensi della legge regionale della Toscana 28 febbraio 1984, n. 14 (di seguito, il "**Contributo Pubblico**").
- 6.2** Il Contributo Pubblico è finalizzato alla realizzazione di infrastrutture strumentali al TPL e, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della citata legge regionale n. 14/1984, "i mezzi di trasporto, le infrastrutture, gli impianti fissi e quant'altro acquisito od ammodernato con i contributi di cui al presente articolo non possono essere alienati né mutati di destinazione, senza preventiva autorizzazione della Provincia che ha erogato i contributi".
- 6.3** Il punto 6) della deliberazione della Regione Toscana n. 216 del 7 marzo 1995 ha disposto la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del Vincolo di Destinazione al TPL Derivante dal Contributo Pubblico, di cui al citato art. 27, comma 4, della legge regionale della Toscana n. 14/1984.
- 6.4** La legge regionale della Toscana 31 luglio 1998, n. 42 ("Norme per il trasporto pubblico locale") ha confermato il Vincolo di Destinazione al TPL Derivante dal Contributo Pubblico all'articolo 20-bis ("I beni, sia mobili che immobili, strumentali alla effettuazione dei servizi di trasporto pubblico acquisiti o ammodernati con finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 20 ["Art. 20: "Finanziamenti pubblici"]], sono gravati dal vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale. Tali beni non possono essere ceduti a terzi, né sottratti alla loro destinazione, se non alle condizioni di cui alla presente legge").
- 6.5** La citata legge regionale della Toscana n.42/1998 ha poi confermato l'obbligo di trascrizione del Vincolo di Destinazione al TPL all'articolo 20-bis, comma 7 ("I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che i beneficiari costituiscano sugli immobili acquisti un vincolo di destinazione al trasporto pubblico locale a favore del soggetto erogatore del beneficio, da registrare e trascrivere nei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari").

- 6.6** Il Vincolo di Destinazione al TPL discende pertanto anche dalla citata normativa in tema di erogazioni di contributi pubblici.

7. – Obbligo per la Parte Acquirente di rispetto del Vincolo di Destinazione al TPL e sua trascrizione nei registri immobiliari.

- 7.1** In considerazione del Vincolo di Destinazione al TPL gravante sugli immobili del Complesso Immobiliare come precisati nella dichiarazione di ATAF allegata alla lettera prot. n. 0158 in data 17.01.2014 inviata alla Regione Toscana:

- a) i Concorrenti dovranno dichiarare, in sede di presentazione della Proposta di Acquisto, di obbligarsi irrevocabilmente a rispettare il Vincolo di Destinazione al TPL (“**Obbligo di Rispetto del Vincolo di Destinazione al TPL**”).
- b) il Contratto di Compravendita sarà trascritto presso i registri immobiliari con l’annotamento del Vincolo di Destinazione al TPL (“**Trascrizione del Vincolo di Destinazione al TPL**”).

8. – Autorizzazione alla compravendita da parte della Città Metropolitana di Firenze

- 8.1** La Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia di Firenze), con provvedimento prot. n. 0129648, in data 30.11.2016, ha rilasciato l’autorizzazione all’alienazione degli Immobili di Viale XI Agosto a favore dell’Aggiudicatario (“**Autorizzazione all’Alienazione**”), ai sensi dell’art. 27, comma 4, della legge regionale della Toscana n. 14/1984, confermata dalle disposizioni di cui all’articolo 20-bis della legge regionale della Toscana n. 42/1998, comma 5 e comma 6.

9. – Disciplina giuridica del Contributo Pubblico

- 9.1** Sarà onere di ATAF verificare con la Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia di Firenze, l’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell’articolo 27 (“Criteri per la concessione dei contributi”), comma 4, della legge regionale della Toscana n. 14/1984, confermata dalla disposizione di cui all’art. 20-bis, comma 5, lettera a), della legge regionale della Toscana n. 42/1998, in merito all’eventuale “recupero di una percentuale sul prezzo di mercato, pari alla percentuale di finanziamento rispetto al prezzo di acquisto”.
- 9.2** L’obbligo di restituzione dell’importo del Contributo Pubblico che potrà essere determinata dalla Città Metropolitana è a carico di ATAF e non andrà decurtato dal Prezzo.

10. - Contratti di Locazione e Contratti di Comodato

- 10.1** Il Complesso Immobiliare viene trasferito alle condizioni di diritto e di fatto in cui si trova e, pertanto, con i Contratti di Locazione e i Contratti di Comodato attualmente validi ed efficaci aventi ad oggetto immobili facenti parte del Complesso Immobiliare e precisati nel prosieguo del presente articolo.
- 10.2** In data 28 aprile 2011 ATAF ha sottoscritto il contratto di locazione ad uso non abitativo con la società OPI-TEC S.p.a., avente ad oggetto gli Immobili di Viale XI Agosto, della durata di anni 6 più 6 (sei più sei) e con decorrenza dal 1° maggio 2011. Alla società OPI-TEC S.p.a. è subentrata, quale Conduttore, in forza di atto di cessione di ramo d'azienda in data 31.07.2013 e a far data dal 1.08.2013, la società Cooperativa Autotrasporti Pratese Società Cooperativa (di seguito, "C.A.P."). Il contratto non è stato disdettato alla prima scadenza contrattuale ("**Contratto di Locazione con OPI-TEC/C.A.P.**").
- 10.3** In data In data 30/11/2012 ATAF ha sottoscritto il contratto di locazione commerciale con la società ATAF Gestioni S.r.l. avente ad oggetto immobili e porzioni di immobili siti in viale dei Mille 115, via Pratese 105 e via Michelacci 209 in Firenze, della durata di anni 9 più 9 (nove più nove) con decorrenza 01/12/2012 ("**Contratto di Locazione con ATAF GESTIONI**"). In data 02/08/2013 ATAF ha sottoscritto un primo atto modificativo avente ad oggetto la riduzione di mq 166 delle aree destinate ad officina presso il deposito di via Pratese 105, con conseguente riduzione del canone iniziale di locazione. In data 22/07/2015 ATAF ha sottoscritto un secondo atto modificativo avente ad oggetto l'aumento delle superfici a destinazione "Uffici" per mq 123 e la contemporanea riduzione delle aree a destinazione "Altro", con conseguente incremento del canone di locazione.
- 10.4** In data 26/07/2010 ATAF ha sottoscritto il contratto di locazione commerciale con la società OPI-TEC S.p.A. avente ad oggetto parte dell'unità immobiliare sita in via Pratese 101-105 della durata di anni 6 più 6 (sei più sei) con decorrenza 01/01/2011; il contratto non è stato disdettato alla prima scadenza contrattuale ("**Contratto di Locazione con OPI-TEC**").
- 10.5** In data 01/04/2017 ATAF ha sottoscritto il contratto di locazione ad uso non abitativo con la società Industria Italiana Autobus S.p.A. avente ad oggetto due porzioni, di circa 190mq complessivi, dell'area destinata ad officina presso l'unità immobiliare sita in via Pratese 105 della durata di anni 6 più 6 (sei più sei) con decorrenza 01/04/2017; il contratto non è stato disdettato alla prima scadenza contrattuale ("**Contratto di Locazione con Industria Italiana Autobus**").
- 10.6** In data 19/06/2015 ATAF ha sottoscritto il contratto di comodato con la società ATAF Gestioni S.r.l. avente ad oggetto porzioni degli immobili siti in viale dei Mille 115 e via Pratese 105, destinate al servizio di ristorazione aziendale e locali accessori, oltre alle attrezzature in dotazione, con decorrenza dal 01/02/2015 e validità per tutta la durata dell'appalto per l'affidamento dei servizi di ristorazione affidato da ATAF Gestioni s.r.l. a ditta terza ("**Contratto di Comodato con ATAF Gestioni**").
- 10.7** In data 30/06/2010 ATAF ha sottoscritto il contratto di comodato con il Circolo Ricreativo Culturale Autoferrotranvieri C.R.A.L. ATAF, avente ad oggetto locali al piano primo dell'unità immobiliare facente parte del complesso di viale dei Mille 115 con ingresso da via Pacinotti 1/a, con decorrenza dal

01/01/2010 e validità per anni 10; in data 07/02/2012 il contratto è stato volturato, con decorrenza 01/01/2012 e senza modifiche alla durata originale, alla società CRAL ATAF Servizi S.r.l. (società costituita ed interamente partecipata dal Circolo Ricreativo Culturale Autoferrotranvieri C.R.A.L. ATAF) (**“Contratto di Comodato con CRAL ATAF/CRAL ATAF Servizi”**).

- 10.8** In data 20/05/2016 ATAF ha sottoscritto il contratto di comodato con la società CRAL ATAF Servizi S.r.l. avente ad oggetto un locale ad uso magazzino posto al piano interrato dell’immobile di via Pratese 105, con decorrenza dal giorno 20/05/2016 e validità per anni 4 (**“Contratto di Comodato con CRAL ATAF Servizi”**).

11. - Subentro del Gestore del TPL nei Contratti di Locazione degli immobili del Complesso Immobiliare

- 11.1** La Regione Toscana, con delibere di Giunta regionale n. 493 del 4.6.2012 e n. 612 del 10.7.2012 (modificate e integrate con successive delibere di Giunta regionale), ha approvato linee e indirizzi per la gara del TPL del lotto unico regionale, e, con Decreto Dirigenziale n. 5085 del 10.11.2014 (modificato e integrato con Decreto Dirigenziale n. 1858 del 29.4.2015) ha approvato i documenti della gara (**“Gara Regionale per la Gestione del TPL”**).
- 11.2** L’articolo 16, comma 5, della citata legge regionale dispone che “il bando di gara [per l’affidamento della gestione del TPL] prevede l’obbligo per l’aggiudicatario di acquisire i beni rientranti nella categoria degli “impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio” di trasporto pubblico locale, e che “il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell’ente competente”. Sussiste pertanto l’obbligo per il soggetto che risulterà affidatario del servizio di TPL di acquisire la disponibilità del Complesso Immobiliare.
- 11.3** Come già precisato al precedente articolo 5.2 del presente Avviso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 5, e dell’art. 30, comma 1, della citata legge regionale, ATAF ha individuato, con espressa dichiarazione allegata alla lettera prot. 0158 in data 17.01.2014 inviata alla Regione Toscana, i beni del Complesso Immobiliare rientranti nella categoria degli “impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio” di trasporto pubblico locale, precisando di voler mettere a disposizione dell’aggiudicatario della Gara Regionale per la Gestione del TPL i predetti beni “a titolo di locazione”, e, cioè, alle condizioni contenute nei Contratti di Locazione.
- 11.4** Negli atti della gara indetta dalla Regione Toscana per l’affidamento del lotto unico regionale del TPL i beni del Complesso Immobiliare come precisati nella dichiarazione di ATAF allegata alla lettera prot. n. 0158 in data 17.01.2014 inviata alla Regione Toscana, sono stati quindi compresi fra i beni per i quali è previsto che l’aggiudicatario della Gara Regionale per la Gestione del TPL ne acquisisca la disponibilità mediante subentro nei contratti di locazione; conseguentemente il soggetto che si aggiudicherà la Gara Regionale per la Gestione del TPL subentrerà ai Conduttori nei Contratti di Locazione.

- 11.5** Le disposizioni del presente articolo presuppongono la validità ed efficacia della Gara Regionale per la Gestione del TPL. In ogni caso, in considerazione del Vincolo di Destinazione TPL, il Complesso Immobiliare dovrà essere messo nella disponibilità del gestore del TPL che sarà individuato, in base alla legge regionale della Toscana 31.07.1998, n. 42, o sue successive modifiche o integrazioni, dall'amministrazione pubblica competente all'affidamento del TPL (**"Subentro del Gestore del TPL nel Contratto di Locazione degli Immobili del Complesso Immobiliare"**).

12. – Diritto di prelazione

- 12.1** Alla presente vendita del Complesso Immobiliare non trova applicazione il diritto di prelazione che fosse stato eventualmente previsto, ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nei singoli Contratti di Locazione (**"Diritto di Prelazione"**), in quanto viene posto in vendita l'intero Complesso Immobiliare e non, in modo frazionato, singoli immobili facenti parte dello stesso.

13. – Termine di efficacia della Proposta di Acquisto.

- 13.1** I Concorrenti dovranno dichiarare, in sede di presentazione della Proposta di Acquisto, di obbligarsi irrevocabilmente a mantenere la propria Proposta di Acquisto vincolante fino alla data del 15 gennaio 2018 in modo da consentire ad ATAF di porre in essere tutti gli atti necessari per il trasferimento a favore dell'Aggiudicatario della proprietà del Complesso Immobiliare.

14 – Garanzie della Parte Venditrice

- 14.1** Il Complesso Immobiliare viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente, che i Concorrenti, con la presentazione della Proposta di Acquisto dichiarano di conoscere e di accettare, con ogni diritto inerente ed accessorio e con tutte le accessioni, le pertinenze e le servitù attive e passive esistenti, così come meglio descritto nella Relazione Tecnica e nella Relazione di Due Diligence.
- 14.2** La Parte Venditrice garantisce la piena e legittima proprietà del Complesso Immobiliare e la sua libertà da ipoteche, privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, sanzioni per abusi edilizi, oneri e diritti reali o personali di terzi, ad eccezione di tutto quanto precisato nel presente Avviso Pubblico e/o nei Documenti della Procedura; con particolare ma non esclusivo riferimento: (a) al Vincolo di Destinazione al TPL; (b) ai Contratti di Locazione ed ai Contratti di Comodato in corso; (c) alle formalità di natura edilizia, urbanistica e catastale in corso meglio precisate nella Relazione ne Tecnica; (d) alle situazioni di natura ambientale meglio precisate nella Relazione Ambientale e nella Relazione di Due Diligence.
- 14.3** ATAF ha svolto un'analisi in merito alle situazioni di ordine ambientale del Complesso Immobiliare contenuta nella Documentazione della Procedura e riassunta nella Relazione di Due Diligence e nella Relazione Ambientale. I Concorrenti, con la presentazione della proposta di Acquisto – fatta eccezione per gli oneri e le attività che nella Documentazione della Procedura sono espressamente indicati a carico di ATAF – si assumono in via esclusiva qualsiasi onere o adempimento che risultasse richiesto dalla

vigente normativa in merito a situazioni di ordine ambientale, comunque ricomprese nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 152 del 2016 e nella normativa ad esso collegata, ivi compresa l'esecuzione di tutte le opere che risultassero necessarie, con espressa rinuncia a far valere eventuali vizi dei beni oggetto della Procedura, anche non occulti e/o non evidenziati nella Documentazione della Procedura.

15. – Documenti della Procedura

- 15.1** I soggetti interessati a presentare la Proposta di Acquisto ("**Soggetti Interessati**") hanno l'obbligo di visionare, facendone richiesta ai Consulenti di ATAF, la documentazione relativa alla Procedura ("**Documenti della Procedura**"), che ricomprende, fra gli altri documenti, (a) la Relazione di Due Diligence; (b) la Relazione Ambientale; (c) la Relazione Tecnica.
- 15.2** La presa in consegna dei Documenti della Procedura sarà consentito previa accettazione per sottoscrizione dell'accordo di riservatezza ("**Accordo di Riservatezza**").

16. – Sopralluogo

- 16.1** Il sopralluogo al Complesso Immobiliare ("**Sopralluogo**") costituisce condizione necessaria per poter presentare la Proposta di Acquisto, a pena di inammissibilità della stessa.
- 16.2** Il Sopralluogo potrà essere effettuato soltanto dai Soggetti Interessati che hanno ritirato e preso in consegna i Documenti della Procedura.
- 16.3** Ai fini dell'effettuazione del Sopralluogo, i Soggetti Interessati devono inoltrare ai Consulenti di ATAF non oltre il giorno **30 settembre 2017** (termine ultimo per richiedere il Sopralluogo, salvo eventuale proroga disposta da ATAF) apposita richiesta scritta indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuare il Sopralluogo.
- 16.4** Ciascun Soggetto Interessato può indicare al massimo tre persone. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più Soggetti Interessati; qualora ciò si verifici, la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione è reso edotto il Soggetto Interessato.
- 16.5** Il Sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti da ATAF (e in ogni caso con esclusione del periodo dal 5 al 20 (compresi) del mese di agosto. La data ed il luogo del Sopralluogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo dai Consulenti di ATAF al Soggetto Interessato che ne ha fatto richiesta.
- 16.6** Il Sopralluogo può essere effettuato, per conto di ogni Soggetto Interessato, da parte dei seguenti soggetti:
- a) legale rappresentante (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia certificato CCIAA oppure con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dall'interessato)

- b) direttore tecnico (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità dell'interessato e di copia certificato CCIAA oppure con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dall'interessato);
- c) procuratore generale (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile oppure con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dallo stesso procuratore);
- d) procuratore speciale (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del procuratore unitamente a copia di procura notarile oppure con un'autodichiarazione sostitutiva relativa a tale stato, resa dallo stesso procuratore);
- e) persona all'uopo delegata dal legale rappresentante del Concorrente (tale condizione va comprovata con esibizione di documento di identità del delegato e consegna di delega in forma scritta effettuata dal legale rappresentante unitamente a copia di certificato CCIAA atta a provare la qualifica del delegante).

16.7 Per informazioni su tempi e modalità di svolgimento del Sopralluogo, si potrà contattare il Consulente dei ATAF in orario di ufficio..

16.8 Al rappresentante di ogni Soggetto Interessato verrà rilasciata apposita dichiarazione sottoscritta dal Consulente di ATAF attestante l'avvenuto sopralluogo; copia di detta dichiarazione dovrà essere inserita dal Concorrente nella busta relativa alla Documentazione Amministrativa.

17. – Soggetti ammessi alla Procedura

17.1 Possono partecipare alla Procedura soltanto persone giuridiche, singole o associate (cioè che presentano e sottoscrivono un'unica Proposta di Acquisto, dichiarando di acquistare il Complesso Immobiliare in comunione fra di loro oppure di costituire un'apposita persona giuridica dagli stessi soggetti partecipata che si renderà acquirente del Complesso Immobiliare), in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel presente Avviso Pubblico.

18. – Requisiti di partecipazione di carattere generale

18.1 Non è ammessa la partecipazione alla Procedura di persone giuridiche, e ATAF provvede a disporre la loro esclusione, nei seguenti casi (“**Requisiti di Partecipazione di Carattere Generale**”):

- 1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il *decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 2) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3) se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 4) quando in relazione al Concorrente si verifichi una delle seguenti situazioni:
 - a) ATAF possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) ATAF dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della Procedura non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in

una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 18.2** ATAF può escludere il Concorrente in qualunque momento della Procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 18.3** Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al numero 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al numero 4, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se ATAF ritiene che le misure di cui alla presente disposizione sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla Procedura; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione al Concorrente. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dalla presente disposizione nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 18.4** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 18.5** Ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ATAF ne dà segnalazione all'Autorità Anticorruzione.

19. – Requisiti di partecipazione economico finanziaria.

- 19.1** I Concorrenti alla presente Procedura dovranno dimostrare la capacità economica e finanziaria (“**Requisiti di Partecipazione Economico Finanziaria**”) mediante:

a) capitale sociale versato non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni), risultante da visura societaria del Registro delle Imprese o da apposita dichiarazione;

b) dichiarazione di almeno 1 (una) banca di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la capacità economica e finanziaria del Concorrente; quest'ultima dichiarazione non è richiesta per i Concorrenti costituiti da banche o intermediari finanziari di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o da società di gestione collettiva del risparmio di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

20. – Concorrenti che intendono costituire un'apposita persona giuridica che si renderà acquirente del Complesso Immobiliare.

20.1 Nel caso di partecipazione associata da parte di più soggetti, che presentano e sottoscrivono un'unica Proposta di Acquisto, dichiarando di voler acquistare il Complesso Immobiliare in comunione fra di loro oppure di costituire un'apposita persona giuridica dagli stessi soggetti partecipata che si renderà acquirente del Complesso Immobiliare, si precisa:

- a) che tutti i soggetti devono dichiarare di assumersi tutte le obbligazioni previste nel presente Avviso Pubblico “in via solidale e indivisibile fra di loro”;
- b) che i Requisiti di Partecipazione di Carattere Generale devono essere posseduti da ciascun soggetto;
- c) che i Requisiti di Partecipazione Economico Finanziaria devono essere posseduti da almeno una delle persone giuridiche che presentano e sottoscrivono l'unica Proposta di Acquisto.

21. – Modalità di presentazione della Proposta di Acquisto

21.1 I concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere (e quindi, a loro scelta, mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito o mediante recapito a mano), perentoriamente, e quindi a pena di esclusione dalla Procedura, entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 16 ottobre 2017** presso la **sede operativa di ATAF SpA – Via Pacinotti 1A, 50131 Firenze**, un plico contenente la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, secondo quanto di seguito specificato. Detto plico deve essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno l'indicazione del mittente e la dizione “NON APRIRE – Contiene offerta per l'acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF”.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio, faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo di ATAF che osserva il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00 dal giorno di lunedì a quello di giovedì e dalle 9:00 alle 13:00 il giorno di venerdì.

21.2 Il plico dovrà contenere tutta la documentazione presentata dal Concorrente, inserita in 2 (due) buste distinte. Dette buste dovranno a loro volta essere chiuse e sigillate con le stesse modalità del plico e riportare all'esterno rispettivamente le seguenti “diciture”:

Busta A: “Procedura per l'acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF - Documentazione amministrativa”;

Busta B: “Procedura per l'acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF - Offerta economica”.

21.3 Busta A: “Procedura per l'acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF - Documentazione amministrativa”.

Questa busta dovrà contenere:

- a) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 (ovvero, per i Concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza) resa e sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente e dagli altri soggetti tenuti a rendere e sottoscrivere la dichiarazione ai sensi della disciplina contenuta nel presente Avviso Pubblico per la dimostrazione del possesso dei Requisiti di Partecipazione di Carattere Generale.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di concorrenti che intendono partecipare alla Procedura in forma associata, la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere resa e sottoscritta da tutte le persone giuridiche associate, secondo la disciplina sopra precisata.

- b) copia degli ultimi 3 bilanci approvati;
- c) visura storica camerale (ovvero, per i Concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza);
- d) Dichiarazione Attestante i Requisiti Economico Finanziari da parte di almeno 1 (una) banca di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- e) Proposta di acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF (di seguito, “**Proposta di Acquisto**”), con la espressa precisazione:
- i) che la Proposta di Acquisto deve essere dichiarata vincolante e irrevocabile fino alla data del 15 gennaio 2018;
 - ii) che la Proposta di Acquisto è vincolante e irrevocabile fino alla data del 15 gennaio 2018 anche in caso di aggiudicazione ad altro Concorrente;
 - iii) che la Proposta di Acquisto è condizionata all’esito positivo delle verifiche che saranno compiute da parte di ATAF sulle dichiarazioni contenute nella Proposta di Acquisto;
 - iv) che il Concorrente si obbliga alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita del Complesso Immobiliare, comprensivo del trasferimento del possesso sulle aree detenute a titolo precario da ATAF, al Prezzo contenuto nella propria Offerta;
 - v) che il Concorrente si obbliga irrevocabilmente a rispettare il Vincolo di Destinazione al TPL;

- vi) che il Concorrente è consapevole che il Contratto di Compravendita sarà trascritto presso i registri immobiliari con l'annotamento del Vincolo di Destinazione al TPL.
- f) Fidejussione bancaria per un importo del 4% (quattro per cento) del Prezzo a Base della Procedura a garanzia della sottoscrizione del Contratto di Compravendita e del pagamento del Prezzo offerto ("**Fidejussione**"). La fideiussione dovrà:
 - i) essere prestata solo da Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/93;
 - ii) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - iii) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.;
 - iv) prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ATAF;
 - v) avere validità fino al 15 gennaio 2018.

La Fidejussione è svincolata soltanto dopo la sottoscrizione del Contratto di Compravendita e la verifica del buon fine del pagamento del Prezzo; anche la Fidejussione dei Concorrenti che seguono in graduatoria l'aggiudicatario originario sarà svincolata soltanto dopo la sottoscrizione del Contratto di Compravendita e la verifica del buon fine del pagamento del Prezzo.

La Fidejussione sarà escussa da ATAF:

- (i) in caso di inadempimento alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita;
- (ii) in caso di inadempimento nella prestazione delle attività richieste dal presente Avviso Pubblico successive all'aggiudicazione provvisoria e necessarie ai fini della sottoscrizione del Contratto di Compravendita;
- (iii) in caso di verifica con esito negativo del buon fine del pagamento del Prezzo.

21.4 Busta B: "Procedura per l'acquisto del Complesso Immobiliare di ATAF – Offerta Economica".

Questa busta dovrà contenere l'offerta economica ("**Offerta Economica**") contenente il Prezzo offerto per l'acquisto del Complesso Immobiliare.

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto la Prezzo a Base della Procedura; il Prezzo offerto, al pari del Prezzo a Base di Procedura, sono considerati al netto di eventuali imposte e tributi, che faranno carico, al pari delle spese anche notarili relative al Contratto di Compravendita, alla Parte Acquirente.

22. – Procedura di gara

- 22.1** L'apertura dei plichi e delle buste pervenute è fissato per il giorno **18 ottobre 2017** alle **ore 14,00** presso la **sede operativa di ATAF SpA – Via Pacinotti n. 1/A, 50131 Firenze**.
- 22.2** Una Commissione, appositamente nominata successivamente al ricevimento delle buste, procederà in seduta pubblica ai seguenti adempimenti:
- a) verifica della correttezza formale e il confezionamento dei plichi;
 - b) apertura dei plichi al fine di verificare la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la Busta A - "Documentazione amministrativa" e la Busta B- "Offerta economica";
 - c) apertura della Busta A "Documentazione Amministrativa" di ogni Concorrente al fine di verificare la correttezza formale della documentazione;
 - d) apertura della Busta B "Offerta economica" dei Concorrenti rispetto ai quali è stata verificata la correttezza formale della documentazione contenuta nella Busta A.
- 22.3** All'esito di tali verifiche, la Commissione individua l'aggiudicatario provvisorio della Procedura ("Aggiudicatario Provvisorio") sulla base del Criterio di Aggiudicazione del Prezzo Più Alto ("Aggiudicazione Provvisoria"), e redige una graduatoria provvisoria.
- 22.4** Laddove nel corso della seduta pubblica si rendessero necessari degli approfondimenti sulla documentazione prodotta, è facoltà della Commissione interrompere la seduta pubblica per il tempo strettamente necessario a risolvere le criticità emerse oppure disporre la prosecuzione delle stessa in altra data, che potrà essere oggetto anche di successiva comunicazioni ai concorrenti.

23. – Aggiudicazione

- 23.1** L'Aggiudicazione Provvisoria diventa definitiva ("Aggiudicazione Definitiva") dopo l'approvazione degli atti della Procedura da parte del competente organo della Società; conseguentemente l'Aggiudicatario Provvisorio diventa aggiudicatario definitivo ("Aggiudicatario").

24. – Verifiche e adempimenti successivi all'Aggiudicazione Provvisoria

- 24.1** Successivamente all'Aggiudicazione Provvisoria, i Consulenti di ATAF provvederanno ad effettuare le seguenti verifiche e adempimenti ("Verifiche Successive all'Aggiudicazione Provvisoria"):
- a) la verifica nei confronti dell'Aggiudicatario Provvisorio della sussistenza dei Requisiti di Partecipazione di Carattere Generale;
 - b) la verifica nei confronti dell'Aggiudicatario Provvisorio della insussistenza di condizioni ostative alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita discendenti dalla disciplina in tema di

antiriciclaggio, di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”);

- c) la verifica nei confronti dell’Aggiudicatario Provvisorio della insussistenza di condizioni ostative alla sottoscrizione del Contratto di Compravendita discendenti dalla disciplina in tema di antimafia, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”).

24.2 L’Aggiudicatario Provvisorio è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dai Consulenti di ATAF, nella forma e nella sostanza pretesi dai Consulenti di ATAF, necessari per le verifiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

24.3 L’inadempimento da parte dell’Aggiudicatario Provvisorio rispetto alle richieste dei Consulenti di ATAF di porre in essere tutti gli adempimenti richiesti, nella forma e nella sostanza pretesi dai Consulenti di ATAF medesima, necessari per le verifiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché l’esito negativo delle suddette verifiche costituisce inadempimento contrattuale da parte dell’Aggiudicatario Provvisorio e legittima ATAF ad escutere la Fidejussione.

25 . – Sottoscrizione Contratto di Compravendita

25.1 I Consulenti di ATAF comunicheranno all’Aggiudicatario Provvisorio il testo del Contratto di Compravendita predisposto dal notaio rogante.

25.2 I Consulenti di ATAF porranno in essere le Verifiche Successive all’Aggiudicazione Provvisoria e, successivamente al loro esito positivo ed alla Aggiudicazione Definitiva, comunicheranno all’Aggiudicatario l’esito delle predette Verifiche e la data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita.

26. – Aggiudicazione a favore dei Concorrenti successivi in graduatoria

26.1 In caso di:

- i) inadempimento da parte dell’Aggiudicatario Provvisorio rispetto alle richieste dei Consulenti di ATAF di porre in essere tutti gli adempimenti richiesti, nella forma e nella sostanza pretesi dai Consulenti di ATAF, necessari per le Verifiche Successive all’Aggiudicazione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24.1;
- ii) esito negativo delle Verifiche Successive all’Aggiudicazione Provvisoria di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24.1;
- iii) successiva verifica o insorgenza di una causa di esclusione dalla Procedura;

- iv) inadempimento dell'Aggiudicatario all'obbligo di sottoscrivere il Contratto di Compravendita;
- v) inadempimento dell'Aggiudicatario all'obbligo di pagare il Prezzo;

ferme restando le azioni che ATAF potrà esperire nei confronti dell'Aggiudicatario Provvisorio per gli inadempimenti posti in essere, ivi compresa l'escussione della Fidejussione, è facoltà di ATAF procedere all'aggiudicazione a favore dei Concorrenti che seguono nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

- 26.2** Gli organi competenti di ATAF potrà pertanto procedere alle attività sopra esposte con riferimento al secondo in graduatoria, e, via via, nei confronti dei Concorrenti che seguono nella graduatoria predisposta dalla Commissione.

27. – Disposizioni varie

- 27.1** L'Acquirente è obbligato a mettere a disposizione di ATAF o di amministrazione pubblica, società o altra persona giuridica designata da ATAF medesima nel Contratto di Compravendita, a titolo di comodato gratuito per la durata di anni 5 (cinque), i locali, meglio indicati nelle rispettive planimetrie contenute nei Documenti della Procedura: a) locali ubicati al piano terreno ed interrato dell'immobile posto in Firenze, viale dei Mille n. 115, per circa mq. 120 (centoventi); b) locali ubicati al piano terreno ed interrato dell'immobile posto in Firenze, via Pratese n. 105, per circa mq. 400 (quattrocento).
- 27.2** ATAF si riserva di dare impulso alla Procedura anche in presenza di una sola offerta.
- 27.3** Resta inteso che il presente Avviso Pubblico non vincola ATAF, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento dei propri obiettivi o di diverse valutazioni insindacabili da parte dei propri organi sociali, si riserva di annullare o revocare la presente Procedura in ogni momento, dar corso o meno alle operazioni della Procedura, senza che i Concorrenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo o ragione per il fatto di avere partecipato alla Procedura e presentato la Proposta di Acquisto e la documentazione ad essa allegata, compresa la Fidejussione.

28. – Spese del Contratto di Compravendita

- 28.1** Sono a carico della Parte Acquirente le spese, comprese quelle notarili, le imposte e i tributi connessi alla sottoscrizione, per atto pubblico, del Contratto di Compravendita.

29. – Consulente di ATAF

- 29.1** Al Consulente di ATAF (Studio Legale Luca Capecchi e Associati, con studio in Firenze, via Giorgio La Pira, 17, CAP 50121; tel. 055.282282 – 055.284130; indirizzo e-mail: luca.capecchi@firenze.pecavvocati.it) potranno essere inviate tutte le comunicazioni e le richieste in merito alla Procedura, ad eccezione della Proposta di Acquisto, la quale dovrà invece essere inviata presso la sede operativa di ATAF SpA, Via Pacinotti 1A, 50131 Firenze.

30. – Chiarimenti e comunicazioni

- 30.1** Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrati al Consulente di ATAF fino alla data del 30 settembre 2017.
- 30.2** Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai Concorrenti e le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione, saranno pubblicate sul “profilo di committente” (sito www.atafspa.it). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
- 30.3** Il Concorrente autorizza ATAF e il Consulente di ATAF a notificare ogni comunicazione via pec (posta certificata) all’indirizzo che il Concorrente dovrà comunicare in ogni sua istanza o richiesta inviata al Consulente di ATAF.

31. – Pubblicazione

31.1 Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato, integralmente o per estratto:

- a) sul profilo di ATAF;
- b) sulla G.U.R.I. – serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- c) su quattro quotidiani a diffusione nazionale.

Firenze, 19 luglio 2017

ATAF S.p.A.

(L’Amministratore Unico)